

(N. 1578)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PALUMBO Giuseppina e BITOSSÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 8 MARZO 1951

Pensione ai vedovi delle impiegate dello Stato e degli enti locali.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, in base alle disposizioni vigenti, la così detta pensione vedovile o di reversibilità è concessa solo alle vedove degli impiegati dello Stato e degli enti locali, e non ai vedovi delle impiegate (decreto legge 23 ottobre 1919, n.1970) modificato dal regio decreto-legge 21 novembre 1923, n. 2480).

Questa discriminazione non appare affatto giusta, ove specialmente si pensi che la pensione non è mai a carico totale degli enti pubblici, ma a costituire i fondi necessari a pagarla concorrono notevolmente le somme trattenute a questo titolo sulle retribuzioni degli impiegati. E tali trattenute sono disposte nella stessa misura sia a carico degli impiegati che a carico delle impiegate. Non solo, ma nella maggior parte dei casi le donne lavorano per la necessità di aiutare il coniuge a mantenere la famiglia e la loro scomparsa viene doppiamente sentita nel bilancio domestico.

I proponenti si rendono ben conto che, allo stato attuale dell'ordinamento sociale, una estensione pura e semplice ai vedovi delle im-

piegate delle norme che regolano la pensione spettante alle vedove degli impiegati può sembrare eccessiva. Ma ricordano che la Costituzione, articolo 37 e articolo 51, sancisce parità di diritti all'uomo e alla donna, parità tanto più conseguentemente logica in quanto ai due sessi spetta parità di doveri; e che tale uguaglianza l'industria applica già nelle liquidazioni. Si è pertanto predisposta la presente proposta di legge con la quale si concede ai vedovi delle impiegate civili dello Stato e degli enti locali, i quali abbiano i requisiti richiesti dalle norme attuali per le vedove degli impiegati, la pensione di reversibilità con le modalità ed i limiti previsti dalle norme in vigore per le vedove degli impiegati; stabilendo per i due sessi a parità di giustizia che, quando il reddito del coniuge vedovo superi le lire 50.000 mensili, la pensione venga ridotta ai due terzi di quella che gli spetterebbe.

Con questa limitazione alle pensioni si potrà colmare l'aggravio portato all'Erario dalla estensione del diritto di reversibilità richiesto dalla donna.

Con l'occasione si è ritenuto opportuno proporre altresì una norma la quale elimini quella che è una vera e propria ingiustizia della legislazione vigente, secondo la quale il titolare di una pensione vedovile, che sia anche titolare di pensione diretta, non può cumulare i due trattamenti. È ben chiaro infatti che una tale norma si risolve nei rendere più tragiche le condizioni economiche delle vedove e dei vedovi degli impiegati che siano a loro volta im-

piegati e che siano collocati in pensione, e cioè proprio nel momento in cui le esigenze economiche si fanno più urgenti. Si è pertanto proposto di consentire questo cumulo fino alla concorrenza di lire 50.000 mensili, riducendo in caso di eccedenza la pensione indiretta.

Ciò premesso, si raccomanda agli onorevoli colleghi la approvazione della legge sotto trascritta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concessa ai vedovi delle impiegate civili dello Stato e degli enti locali la pensione indiretta nei limiti e con le norme previste dalle disposizioni vigenti per le vedove degli impiegati civili dello Stato e degli Enti locali.

Art. 2.

Nel caso in cui il reddito del beneficiario della pensione, tanto che si tratti della vedova,

quanto del vedovo, superi le lire 50.000 mensili, tale pensione indiretta sarà ridotta ai due terzi della pensione che spetterebbe.

Art. 3.

È consentito il cumulo tra la pensione vedovile e la pensione diretta fino alla concorrenza di lire 50.000 mensili.

Ove i due trattamenti di quiescenza cumulati superino la suddetta somma, si procederà a riduzione della pensione vedovile fino a portare i due trattamenti cumulati nei limiti della somma medesima.